



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**Direttore generale**  
Dott.ssa Teresa ROMEI

**Area affari tecnici e negoziali**  
Dott. Matteo DI TRANI

**Servizio gare e assicurazioni**  
Dott.ssa Filomena PERNA

## **ALLE IMPRESE INTERESSATE**

**Consultazione di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) per le esigenze dell'Università degli Studi di Foggia (S02\_2023). RDO MEPA n. 3573989.**

**CIG: Z363B0476. Risposte a chiarimenti.**

### **Chiarimenti.**

#### **QUESITO**

1. Il disciplinare prevede 100 punti attribuiti per l'Offerta Tecnica poi 30 Punti per l'Offerta economica al massimo ribasso. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso e che si intenda attribuire 100 punti all'offerta tecnica con provvigioni al costo fisso?
2. Tra i servizi aggiuntivi è suggerita l'attività di formazione che è espressamente citata tra i punti del capitolato (7), ergo non dovrebbe essere considerata come servizio aggiuntivo. Si conferma che trattasi di refuso?
3. Viene altresì confermato che l'Offerta Tecnica debba essere di soli 4 pagine?

#### **RISPOSTA**

Spett.le Società,

con riferimento alle richieste di chiarimenti presentate vi confermiamo che

1. Si tratta di un refuso: stiamo provvedendo a rettificare la lettera invito – disciplinare;
2. Si tratta di un refuso: essendo l'attività di formazione un obbligo contrattuale non può essere considerata anche un servizio aggiuntivo, stiamo rettificando anche a tal proposito;
3. La relazione di accompagnamento all'offerta può essere massimo di 4 pagine, o facciate di foglio formato A4.

#### **QUESITO**

Spett.le Amministrazione,

la presente per formulare le seguenti richieste di chiarimento in ordine alla gara del servizio di brokeraggio assicurativo:

- la somma tra il punteggio tecnico ed economico ammonta a 130 e non a 100 come previsto dal codice degli appalti
- si chiede conferma che i punteggi complessivi dei criteri di valutazione dei punti n. 2 - 4 - 5 - 6- 7 siano di natura tabellare
- si chiede di esplicitare la modalità di assegnazione dei punteggi per il criterio di valutazione n. 1 e n.3
- in merito al criterio n. 5 si chiede conferma che è equiparato alla presenza di una filiale operativa in Puglia anche l'impegno ad aprirla in caso di aggiudicazione
- con riferimento al limite delle pagine del progetto tecnico si richiede se le 4 pagine possono considerarsi fronte - retro quindi 8 facciate.

## **RISPOSTA**

Spett.le Società, con riferimento alla vs richiesta di chiarimenti comunichiamo quanto segue:

- per quanto riguarda il punteggio totale (130 al posto di 100, punteggio massimo previsto da D. Lgs. n. 50/2016) si tratta di un refuso che è stato rettificato con la pubblicazione odierna della rettifica su MEPA;
- i criteri di valutazione dei punti 2, 4, 5 e 7 sono da intendersi di natura tabellare, stiamo per pubblicare la rettifica;
- per quanto concerne il criterio di valutazione di cui al punto 6, il punteggio totale ad esso assegnato dipende, come indicato dalla tabella riportata sulla lettera invito – disciplinare, dal numero complessivo di enti pubblici gestiti dalla società di intermediazione assicurativa alla data del bando e quindi varia in base al numero stesso;
- le modalità di assegnazione dei punteggi per i criteri n. 1 e n. 3 saranno valutate come esplicitato nel disciplinare.
- in merito al criterio n. 5 non è equiparato alla presenza di una filiale operativa in Puglia anche l'impegno ad aprirla in caso di aggiudicazione.
- con riferimento al limite delle 4 pagine della relazione si conferma che le stesse devono intendersi ciascuna come facciata di un foglio formato A4.

## **QUESITO**

Spettabile Università di Foggia,

con la presente siamo a richiederVi i seguenti chiarimenti:

- 1)** in relazione alla nomina a Responsabili del Trattamento dati prevista all'art. 16 del Capitolo Speciale chiediamo conferma che, in caso di aggiudicazione, il broker sia nominato Titolare del Trattamento autonomo del Trattamento e non Responsabile. Ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo sia di quanto recentemente disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati di cui al provvedimento n. 9169688. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del cliente, necessita di un grado di autonomia operativa ampio che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. In particolare, si osserva che, ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile del trattamento, è

necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. L'attività di intermediazione assicurativa, infatti, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; d.lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, Vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati;

**2)** in merito all'art. 5 del Capitolato punto 5. "Assistenza nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi", con specifico riferimento al mandato di pagamento al broker che, in relazione a quanto disposto, avrà effetto liberatorio contestualmente all'ordinativo di bonifico, siamo a richiederVi conferma che, poiché tale atto predisposto a favore del broker non sempre si concretizza con l'immediata corresponsione del premio, sarà il versamento del premio nelle mani del broker ad avere effetto liberatorio e che pertanto non verrà richiesto al broker alcun anticipo del premio.

Segnaliamo che tale disposizione, oltre a non risultare in linea con le disposizioni normative che subordinano l'efficacia temporale della copertura alla corresponsione del premio nei termini convenuti con l'assicuratore (art. 1901 cod. civ), potrebbe far emergere il rischio dell'anticipazione a carico del broker, previsione che si pone in contrasto con gli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni e 63 del Regolamento Isvap n. 40/2018 che impongono agli intermediari assicurativi l'istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo e indisponibile rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio. Tale clausola, inoltre, prevedendo l'effetto della quietanza liberatoria implica un'alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio, il quale deve rispondere ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento, riproponendo la problematica evidenziata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 6399 del 29/12/2014).

**3)** con riferimento alla richiesta dei costi della sicurezza e della manodopera presenti nella parte finale del modello "Dichiarazione di Offerta tecnica", precisiamo che gli stessi non devono essere previsti, in quanto l'incarico di brokeraggio è un servizio di natura intellettuale.

**4)** in riferimento alla previsione di attribuire un punteggio alla presenza di una filiale operativa attiva in Puglia consente, solo ad alcuni operatori di mercato, di acquisire un vantaggio oggettivo nell'ambito della valutazione tecnica. Poiché le attuali modalità lavorative nonché i supporti tecnologici attualmente adottati per l'erogazione del servizio, in possesso di tutte le società del settore, consentono di garantire i medesimi raccordi operativi anche attraverso sedi non regionali vi chiediamo, al fine di garantire le medesime condizioni di competitività e lo stesso impatto sui costi, di eliminare tale criterio.

**5)** Infine, l'indicazione prevista in gara all'art. 9. della Lettera d'Invito-Disciplinare "Criteri di valutazione e selezione delle offerte" di un ribasso sulla base d'asta del

9%, considerando il volume dei ricavi previsti riduce, di fatto, il livello di sostenibilità finanziaria che è alla base della qualità del servizio richiesto. Peraltro, come noto, la provvigione riconosciuta dagli Assicuratori non incide sull'aumento dei costi assicurativi e non rappresenta per l'Università un esborso diretto. Tenuto conto delle suddette considerazioni, nell'interesse della Vostra Amministrazione, suggeriamo di modificare la modalità di valutazione dell'Offerta Economica tramite la previsione di un costo fisso, di cui all'Art. 95 comma 7 del Codice dei Contratti.

## **RISPOSTA**

Spett.le Società,

con riferimento alla vs richiesta di chiarimenti, comunichiamo quanto segue:

1) l'art. 16 del Capitolato speciale (prot. n. 29414 – X/4 del 07.06.2023), relativo al trattamento dei dati personali è stato così modificato (documento prot. n. 29992 – X/4 del 12.06.2023):

### **ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai fini della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali il Broker aggiudicatario è qualificato come titolare autonomo del trattamento per i dati personali della Stazione appaltante dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

Il Broker aggiudicatario si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali alla Stazione appaltante prima della stipula del contratto.

Il Broker aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività previste dal capitolato tecnico, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli contrattualmente previsti.

Il Broker garantisce di aver adottato le misure tecniche e organizzative secondo quanto prescritto dal Regolamento EU 2016/679 e ogni altro presidio di sicurezza necessario ad impedire o comunque ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita, diffusione o alterazione dei dati personali ovvero di accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi, nonché il rischio di trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Broker si impegna a mettere a disposizione della Stazione appaltante tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente.

2) confermiamo che la liberatoria avviene con l'effettivo incasso del versamento da parte del broker, escludendo in maniera categorica anticipazioni,

3) confermiamo che non vada dichiarato nulla per quanto riguarda i costi della sicurezza dal momento che il servizio di brokeraggio è un servizio di natura intellettuale (e, infatti, abbiamo espunto ogni riferimento relativo dall'allegato 5 – bis pubblicato oggi su MEPA),

4) poiché si tratta di un affidamento diretto, i criteri sono stati determinati dalla Stazione Appaltante valutando il complessivo quadro delle esigenze dell'Ente,

5) per mero errore materiale è stata indicata la valutazione dell'Offerta economica, infatti abbiamo provveduto a modificare il disciplinare (lettera invito) della procedura in oggetto con documento prot. n. 29992 – X/4 del 12.06.2023 appena pubblicato su MEPA.

### **QUESITO**

Spett.le Stazione Appaltante,

trattandosi il brokeraggio assicurativo un servizio di natura intellettuale, si richiede cortesemente di eliminare dall'allegato Modello Dichiarazione Offerta "Allegato 5" la richiesta dei Costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei Costi della manodopera o eventualmente la possibilità di indicare il valore "0".

### **RISPOSTA**

Spett.le Società,

poiché si tratta di un servizio di natura intellettuale, abbiamo modificato l'allegato 5 allegandola versione corretta ai documenti pubblicati sul portale.

Il Responsabile unico del Procedimento

F.to Dott. Matteo Di Trani